

## proposta di legge n. 234

a iniziativa dei Consiglieri COMI, ORTENZI  
*presentata in data 9 maggio 2008*

---

NORME RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI FONDI ASSEGNATI ALLA REGIONE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 107, LETTERA E),  
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)

---

Signori Consiglieri,

per far fronte agli interventi di ricostruzione, la Regione Marche e gli Enti locali maggiormente interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto legge 6/1998, convertito con legge 61/1998, al potenziamento dei propri uffici attraverso l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato.

Tale disposizione normativa, con evidente finalità di accelerazione dell'opera di ricostruzione, ha consentito l'assunzione di personale in deroga alle vigenti norme di legge, per un periodo di tre anni. Tale periodo è stato annualmente prorogato, inizialmente con ordinanza di protezione civile e successivamente con disposizioni di legge statale e regionale.

Ai sensi dell'articolo 6 ter del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 365/2000, le Regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del settembre 1997 sono stati autorizzati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, a trasformare i suddetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto ai sensi dell'articolo 14, comma 14, della legge 61/1998, in servizio alla data di indizione dei bandi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

La Regione, in seguito ad apposite procedure selettive, ha provveduto a stabilizzare nel tempo tutto il personale in argomento.

Alcuni enti locali hanno stabilizzato il personale in servizio presso i rispettivi uffici, in relazione al proprio organico. Altri Comuni, di dimensioni ridotte ma molto danneggiati dal sisma, non sono stati in grado di procedere in modo analogo.

Pertanto, in attuazione dell'articolo 6 ter del d.l. 279/2000, con legge regionale 14/2001, che ha modificato l'articolo 71 della l.r. 11/2000, è stata prevista la possibilità di indire concorsi unici riservati mediante accordo di programma tra la Regione e gli enti locali interessati, il quale può essere sottoscritto anche da altri enti locali e da enti dagli stessi derivati o partecipati per la copertura di posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche.

Alla promozione dell'accordo di programma è stato incaricato il Presidente della Giunta regionale con la deliberazione di Giunta n. 1364/2001, modificata ed integrata con successiva deliberazione 392/2002.

L'accordo di programma prevede l'espletamento di concorsi unici riservati e la possibilità,

anche per le altre amministrazioni aderenti, di attingere alle relative graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni a tempo indeterminato comportano il trasferimento ai Comuni delle risorse economiche necessarie per il pagamento del personale nei limiti dei fondi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 61/1998, fin quando disponibili, a condizione che il personale venga utilizzato per le finalità previste dal medesimo comma 14.

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo di programma, con decreto del dirigente del servizio personale 467/2002, sono state indette n. 9 procedure selettive e con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8 sono state approvate le relative graduatorie finali.

In realtà l'accordo di programma è stato sottoscritto solo da amministrazioni comunali (in numero di 25), che sono in maggior parte quelle colpite dagli eventi sismici, a cui sono destinati i fondi dell'articolo 14, comma 14, della legge 61/1998.

Non tutto il personale presente nelle graduatorie e in servizio presso gli enti locali colpiti dal sisma è stato stabilizzato: restano ancora ventinove unità di personale da stabilizzare.

In seguito alla cessazione dello stato d'emergenza, al 31 dicembre 2007, la legge finanziaria 2008 ha previsto specifici fondi da destinare alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 61/1998.

In particolare l'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha aggiunto il seguente periodo al citato articolo 14, comma 14: "Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008/2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio."

Con la presente proposta di legge, attraverso l'impiego delle risorse erogate dallo Stato nel quinquennio 2008/2012, si intende favorire la stabilizzazione del personale ancora presente nelle suddette graduatorie, anche da parte di enti locali diversi da quelli presso i quali tale personale presta servizio a tempo determinato, nonché di enti ed aziende strumentali della Regione e degli enti locali.

Infatti nella proposta di legge si prevede:

a) la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del personale in argomento da parte

di questi ultimi enti ed aziende mediante accordi con gli enti di appartenenza;

b) l'assegnazione, all'ente che procede all'assunzione, dei fondi di cui all'articolo 14, comma 14, del d.l. 6/1998, nei limiti ivi previ-

sti in base all'integrazione apportata al comma medesimo, per il quinquennio 2008/2012, dall'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

**Art. 1**

*(Trasformazione dei rapporti  
a tempo indeterminato)*

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), in servizio a tempo determinato presso gli enti locali da almeno sette anni alla data del 1° gennaio 2008 e risultato idoneo in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 6 ter, comma 1, del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), può essere assunto a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti presso un diverso ente locale, ente o azienda strumentale della Regione e degli enti locali, mediante accordi tra gli enti interessati.

2. All'ente che procede all'assunzione ai sensi del comma 1 vengono assegnati i fondi di cui all'articolo 14, comma 14, del d.l. 6/1998, nei limiti ivi previsti in base all'integrazione apportata al comma medesimo, per il quinquennio 2008/2012, dall'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).